

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 267 Concordato del socio

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti. Capo IX

Liquidazione controllata del sovraindebitato

- - - - -

Art. 267 Concordato del socio

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 154 (Concordato particolare del socio) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

**267 Concordato del socio - Dlgs 14/2019 -Art. 154 (Concordato particolare del socio)
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.

la giurisprudenza |green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello